

REGOLAMENTO (CEE) N. 1980/91 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 1991
relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno
di 40 000 t di riso detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/91⁽⁴⁾, il riso detenuto dall'organismo di intervento è messo in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce le procedure e le condizioni di vendita del riso detenuto dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 40 000 t di riso detenuto dall'organismo di intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di

riso detenuto alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 luglio 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 settembre 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento italiano:

Ente Nazionale Risi (ENR)
 Piazza Pio XI, 1
 I-20123 Milano
 (telex : 33 40 32 ; tel. : 87 41 53)

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 15.